

Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058/Pres.

Regolamento applicativo della “misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Supplemento Ordinario n. 8 del 27/02/2008 al BUR n. 9 del 27/02/2008 pagina 205

Modificato da:

		BUR n.	data	pag.
[M1]	DPRReg 19 marzo 2008, 085/Pres	14	02/04/2008	18
[M2]	DPRReg 5 settembre 2008, 0235/Pres	38	17/09/2008	43

Legenda

► modifica ◀

▼ inserimento ▲

▲ eliminazione

INDICE

CAPO I NORME GENERALI -----	2
Articolo 1 Finalità e obiettivi -----	2
Articolo 2 Modalità di accesso e localizzazione -----	2
Articolo 3 Disponibilità finanziarie -----	2
Articolo 4 Beneficiari -----	2
Articolo 5 Definizione di primo insediamento -----	3
Articolo 6 Determinazione dei modi dell'assunzione di responsabilità -----	3
Articolo 7 Conoscenze e competenze professionali -----	3
Articolo 8 Piano aziendale -----	3
Articolo 9 Piano degli investimenti e delle azioni -----	4
Articolo 10 Aiuto in conto capitale -----	4
Articolo 11 Aiuto in conto interessi -----	5
Articolo 12 Obblighi del beneficiario -----	6
CAPO II AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI -----	6
Articolo 13 Competenze dell'Autorità di gestione -----	6
Articolo 14 Competenze della Struttura responsabile di misura -----	6
Articolo 15 Competenze degli Uffici attuatori -----	6
Articolo 16 Organismo pagatore -----	7
CAPO III PROCEDURE -----	7
Articolo 17 Presentazione delle domande -----	7
Articolo 18 Procedura istruttoria -----	7
Articolo 19 Decisione individuale di concedere l'aiuto -----	7
Articolo 20 Controlli -----	7
Articolo 21 Graduatorie -----	7

Articolo 22 Criteri per la selezione delle domande -----	7
Articolo 23 Erogazione anticipata dell'aiuto-----	8
Articolo 24 Norme transitorie e finali-----	8
Articolo 25 Rinvio dinamico -----	8
Articolo 26 Entrata in vigore-----	8

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura "112 - Insediamento di giovani agricoltori" prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento) di cui al regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul 1° supplemento ordinario n. 35 del 21 dicembre 2007 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 51 del 19 dicembre 2007.

Articolo 2 Modalità di accesso e localizzazione

1. La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella individuale.
2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
3. L'aiuto previsto dal presente regolamento è concedibile nell'intero territorio regionale.

Articolo 3 Disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie cofinanziate per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR approvato dalla Commissione europea al capitolo "7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale". A tale importo possono aggiungersi risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale così come indicato al capitolo "8 - Finanziamenti nazionali integrativi" del PSR
2. L'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali avviene alle medesime condizioni di utilizzo di quelle cofinanziate.
3. La disponibilità annuale di risorse per le domande presentate nel periodo 2007-2013, cofinanziate e aggiuntive regionali, è determinata entro il 31 gennaio dalla Giunta regionale. In fase di prima applicazione, le risorse cofinanziate per l'annualità 2008 ammontano a 600.000 euro.

Articolo 4 Beneficiari

1. I beneficiari della misura sono gli imprenditori la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) primo insediamento in qualità di capo in un'azienda agricola;
 - b) età non inferiore a diciotto anni alla data dell'insediamento e non superiore a quarant'anni alla data di presentazione della domanda di aiuto;
 - c) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali alla data di presentazione della domanda di aiuto.
2. L'imprenditore agricolo si insedia in un'impresa che ha sede legale in Regione e conduce almeno una azienda agricola situata nel territorio della Regione e presenta, contestualmente alla domanda, un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.
3. L'azienda agricola si intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU) relativa a tutte le unità tecnico-economiche (di seguito denominate UTE) condotte dal richiedente, ricade sul territorio regionale.
4. L'UTE, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" è definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole

condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e con una propria autonomia produttiva.

Articolo 5 Definizione di primo insediamento

1. Per primo insediamento in qualità di capo in una azienda di un giovane agricoltore si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:
 - a) titolare di impresa agricola in forma di ditta individuale;
 - b) contitolare, con poteri di ► **[M1]** amministrazione ◀ straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;
 - c) socio amministratore di società di capitale o cooperativa avente come solo oggetto la gestione di una azienda agricola.

Articolo 6 Determinazione dei modi dell'assunzione di responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità definita all'articolo 5, coincide:
 - a) per i casi di cui all'articolo 5, lettera a), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;
 - b) per i casi di cui all'articolo 5, lettera b), con la data di ingresso del giovane nella società dichiarata ai fini IVA;
 - c) per i casi di cui all'articolo 5, lettera c), con la data di assunzione della carica di socio amministratore.
2. La dimostrazione delle condizioni sopra descritte avviene ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presentando la specifica documentazione.

Articolo 7 Conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali del giovane agricoltore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ► **[M1]** sono soddisfatte mediante il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: ◀
 - a) laurea specialistica ovvero laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali ovvero in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
 - b) diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario, ovvero titoli equipollenti;
 - c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del Piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modifiche e integrazioni, specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola;
 - d) attestato di frequenza con profitto ad altri corsi di formazione agraria, della durata di almeno 150 ore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni;
2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettere c) e d), prevedono applicazioni di carattere pratico e l'insegnamento dei problemi relativi all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata con particolare riguardo alle problematiche ambientali.
3. Il premio è concesso anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, a condizione che i requisiti vengano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concessione dell'aiuto, qualora il giovane necessiti di un periodo di adattamento strutturale previsto dal piano aziendale. ▲ **[M2]**.
4. Il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)" ovvero dimostrato presentando la specifica documentazione.

Articolo 8 Piano aziendale

1. Il richiedente, all'atto di presentazione della domanda, presenta un piano aziendale (di seguito definito piano), che contiene le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'ordinamento produttivo e dei fattori di produzione disponibili al momento dell'insediamento del giovane in azienda;
 - b) illustrazione degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale;

- c) piano degli investimenti e delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi fissati;
 - d) eventuale piano di ricorso ad attività di consulenza o a formazione professionale, in particolare su tematiche ambientali;
 - e) eventuale piano finanziario contenente anche tutte le condizioni relative alla concessione del credito agrario, qualora si richieda, oltre all'aiuto in conto capitale, anche l'aiuto in conto interessi;
 - f) crono programma in cui siano specificate sia in termini temporali che economici finanziari, le tappe essenziali per la realizzazione del piano degli investimenti;
 - g) eventuali altre misure o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;
 - h) eventuali informazioni relative alla necessità di investimenti per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE) direttiva nitrati, prevista nella misura 121, usufruendo della deroga di 36 mesi;
 - i) attestazione con cui dichiara di essere edotto che in caso di inadempimento agli obblighi e impegni previsti dal piano, il contributo è revocato e successivamente recuperato.
- 2. Il piano è sottoscritto dal richiedente e dagli altri contitolari.
 - 3. Gli interventi del piano sono avviati dopo l'insediamento e sono ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di ► **[M2]** concedere l'aiuto ◀, con la quale è contestualmente approvato il piano.
 - 4. Il piano può essere modificato in qualsiasi momento fermo restando il ► **[M2]** termine ◀ di cui al comma 3 per la sua completa realizzazione
 - 5. Le variazioni che il beneficiario intende apportare al piano sono preventivamente comunicate e dettagliatamente giustificate all'Ufficio attuatore.
 - 6. L'Ufficio attuatore comunica al beneficiario entro 60 giorni dal ricevimento delle variazioni di cui al comma 5 l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse. L'Ufficio attuatore, in seguito ad approvazione di variazioni al piano, ridetermina il sostegno concedibile, che non è superiore a quanto richiesto inizialmente.
 - 7. L'Ufficio medesimo valuta ed ammette le eventuali variazioni in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano.
 - 8. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, è presentato un unico piano.

Articolo 9 Piano degli investimenti e delle azioni

- 1. Il piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), può comprendere:
 - a) la realizzazione di uno o più interventi riconducibili alle misure 121, 124 ▲ **[M2]**, 132, 133 e 311 del PSR;
 - b) la realizzazione di interventi riconducibili alle OCM di settore;
 - c) le spese connesse all'avviamento dell'attività imprenditoriale fra le quali a titolo esemplificativo le spese notarili, l'acquisto di quote, diritti e titoli, le spese per attività di consulenza o formazione professionale.
- 2. Il totale delle spese da sostenere per le attività previste dal piano di cui al comma 1 è superiore all'importo del premio unico di cui all'articolo 10, comma 1.
- 3. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, l'importo minimo del piano di cui al comma 1) è superiore alla somma del premio unico di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 10 Aiuto in conto capitale

- 1. Al giovane è erogato un aiuto all'insediamento in conto capitale da un minimo di 15.000 euro fino ad un massimo di 40.000 euro. Tale aiuto assume la denominazione di premio unico.
- 2. Il premio unico è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) importo totale della spesa ammissibile prevista nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9;
 - b) tipologia delle azioni previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9;
 - c) localizzazione della SAU prevalente sul territorio regionale;
 - d) sviluppo dell'azienda rivolto all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità di cui alla misura 132 del PSR;
 - e) partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e ricorso alla consulenza aziendale;
- 3. La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera a), , è così determinata:
 - a) 12.000 euro per interventi previsti nel piano fino a 30.000 euro;
 - b) 17.000 euro per interventi previsti nel piano superiori a 30.000 e fino a 60.000 euro;
 - c) 22.000 euro per interventi previsti nel piano superiori a 60.000 e fino a 90.000 euro

- d) 27.000 euro per interventi oltre 90.000 euro.
Per interventi effettuati da giovani insediati in aziende aventi la SAU prevalente nelle aree D, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 del PSR, la spesa ammissibile degli interventi previsti nel piano, quale base di determinazione dell'aiuto, è ridotta del trenta per cento.
4. La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera b), stabilita sulla base della prevalenza degli interventi previsti, è così determinata:
- a) 5.000 euro nel caso di interventi finalizzati a:
 - 1) vendita diretta al consumatore finale;
 - 2) miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
 - 3) lavorazione e/o trasformazione aziendale dei prodotti;
 - 4) realizzazione di strutture connesse alle colture protette;
 - b) 4.000 euro nel caso di interventi finalizzati a:
 - 1) risparmio e al miglior utilizzo delle risorse idriche;
 - 2) piantagioni pluriennali;
 - 3) acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;
 - c) 3.000 euro per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione.
5. La quota parte del premio unico riferita al comma 2, lettera c), è così determinata:
- a) 6.000 euro in area D, A1, B1 e C1;
 - b) 4.500 euro in area C, esclusa la zona C1;
 - c) 3.000 euro in area A e B, escluse le zone A1 e B1;
6. La quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera d), qualora la produzione a conclusione del piano sia prevalentemente composta da prodotti ► **[M2]** agricoli di qualità di cui alla misura 132 ◀ è pari a 4.000 euro.
7. Nel caso di ricorso a consulenze in materia ambientale, entro programmi finanziati dalla Regione, o di partecipazione a corsi formativi in materia ambientale la quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera e) è pari a 2.000 euro.
8. I corsi di cui al comma 7 sono riconosciuti dalla Regione e hanno una durata di almeno 20 ore. La partecipazione ai corsi formativi, è dimostrata con la presentazione dei relativi attestati di frequenza. ▼ **[M2]**
Sono riconosciuti anche corsi di formazione conclusi non oltre un anno precedente la data di insediamento. ▲
9. ▲ **[M2]**

Articolo 11 Aiuto in conto interessi

1. Al giovane è erogato, in aggiunta al premio unico, un ulteriore aiuto in conto interessi, denominato premio aggiuntivo, fino ad un massimo di euro 15.000 connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9 riconducibili alla misura 121 e alle OCM di settore.
2. Il premio aggiuntivo è erogato per l'abbattimento degli interessi, a fronte della contrazione di finanziamenti agrari bancari il cui importo minimo sia pari ad almeno il doppio del premio unico, su rate semestrali fino ad un massimo di dieci semestri, indipendentemente dalla durata del finanziamento.
3. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani nella stessa azienda, l'importo minimo del piano di cui al comma 2) è superiore alla somma del premio unico di ogni beneficiario di cui all'articolo 10, comma 1.
4. I finanziamenti agrari bancari di cui al comma 2, sono erogati a tasso fisso. Le altre condizioni, tra le quali il tasso medesimo, la durata e le garanzie sono demandate alla libera contrattazione tra le parti.
5. Il contratto del finanziamento è stipulato entro sei mesi dalla decisione individuale di concessione dell'aiuto.
6. Il valore massimo dell'aiuto integrativo è calcolato sulla base della capitalizzazione effettuata in base al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, vigente al momento dell'erogazione del finanziamento.
7. L'Istituto bancario stabilisce con il beneficiario le modalità di riduzione della quota interessi sulle rate del finanziamento, sulla base dell'importo dell'aiuto aggiuntivo.
8. L'aiuto aggiuntivo non può essere erogato oltre la data del 31 dicembre 2015. A tal fine la parte restante del premio aggiuntivo è scontata al 31 dicembre 2015 utilizzando il tasso di cui al comma 6. L'Istituto bancario eroga al beneficiario il valore scontato in unica soluzione ovvero in forma rateizzata secondo la normale scadenza delle rate e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 10.
9. Il finanziamento agrario è erogato a favore del giovane di primo insediamento ovvero a favore dell'impresa

agricola in cui il giovane è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale e non è estinto prima di cinque anni dall'erogazione dello stesso. In caso di estinzione anticipata si procede al recupero del premio aggiuntivo.

10. Ai fini del presente articolo è stipulata una convenzione tra l'Organismo pagatore e l'Istituto bancario che eroga il finanziamento.

Articolo 12 Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario:
 - a) consegue la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, al più tardi entro i trentasei mesi successivi dalla data di decisione individuale di concessione dell'aiuto;
 - b) consente in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
 - c) comunica eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
 - d) rende disponibili, se richieste, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività del PSR;
 - e) esercita l'attività agricola per almeno cinque anni dalla data della liquidazione finale del premio unico, desunta dall'elenco di liquidazione prodotto dall'Ufficio attuatore, mantenendo la qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola e l'iscrizione all'INPS con la qualifica di IAP;
 - f) non richiede l'aiuto di cui alla presente misura in altre regioni dell'Italia o in qualunque altro Paese dell'Unione europea.
2. ► **[M2]** L'inosservanza di uno o più obblighi previsti dal comma 1 comporta la revoca e la restituzione degli aiuti percepiti anche mediante compensazione con importi dovuti dall'Organismo pagatore, maggiorati degli interessi legali calcolati a partire dalla data di notifica della restituzione, fino alla data dell'avvenuto rimborso, come previsto dalle norme nazionali e comunitarie. ◀.
3. Qualora la spesa del piano aziendale realizzato sia inferiore a quella approvata nella decisione individuale di finanziamento, il premio unico viene rideterminato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10. Nel caso in cui il premio unico rideterminato sia inferiore a 15.000 euro, l'aiuto è revocato e si procede al recupero delle somme percepite.

CAPO II AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI RESPONSABILI

Articolo 13 Competenze dell'Autorità di gestione

1. L'Autorità di gestione:
 - a) predispone elenchi regionali di liquidazione e li invia all'Organismo pagatore;
 - b) è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR;
 - c) è il soggetto referente nei confronti dell'Organismo pagatore.

Articolo 14 Competenze della Struttura responsabile di misura

1. La Struttura responsabile di misura è il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna che:
 - a) svolge attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione della misura;
 - b) approva le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'Ufficio attuatore;
 - c) pubblica le graduatorie sul BUR con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;
 - d) trasmette le graduatorie agli Uffici attuatori;

Articolo 15 Competenze degli Uffici attuatori

1. Gli Uffici attuatori sono gli Ispettorati provinciali agricoltura che:
 - a) ricevono le domande;
 - b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande e alla liquidazione dell'aiuto;
 - c) comunicano ai beneficiari la decisione individuale di ammissione al finanziamento;

- d) propongono alla Struttura responsabile di misura l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali;
- e) predispongono elenchi di liquidazione periferici e propongono gli svincoli delle fidejussioni;
- f) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'Autorità di gestione.

Articolo 16 Organismo pagatore

1. L'Organismo pagatore degli aiuti è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Ag.E.A.).

CAPO III PROCEDURE

Articolo 17 Presentazione delle domande

1. La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'Ufficio attuatore competente per territorio, sulla base della prevalenza della SAU in regione, entro il termine di sei mesi successivi all'insediamento.
2. La presentazione della domanda presuppone la compilazione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99.
3. L'Ufficio attuatore comunica, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 18 Procedura istruttoria

1. L'Ufficio attuatore provvede al controllo amministrativo sulla totalità delle domande ricevute, verificandone la completezza formale e documentale nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la concessione dell'aiuto.
2. Sulla base dei controlli amministrativi, ed ove necessario, l'Ufficio attuatore richiede integrazioni e la rettifica delle dichiarazioni che presentano irregolarità o omissioni non costituenti falsità.
3. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili, l'Ufficio attuatore provvede all'archiviazione della domanda, alla restituzione della stessa e all'eventuale recupero dell'aiuto erogato. L'archiviazione è comunicata all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'Ufficio attuatore esegue la verifica finale degli impegni assunti con il piano e procede alle conseguenti determinazioni.
5. Per tutte le domande l'Ufficio attuatore costituisce un fascicolo ▲ **[M2]** costituito da:
 - a) i moduli di domanda e la relativa documentazione;
 - b) gli atti e le conclusioni istruttorie, compresi quelli relativi ai controlli eseguiti;
 - c) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

Articolo 19 Decisione individuale di concedere l'aiuto

1. La decisione individuale di concedere l'aiuto è assunta entro diciotto mesi dall'insediamento ed è comunicata al beneficiario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La decisione costituisce formale presa d'atto della regolarità della domanda, ma non configura diritto all'erogazione dell'aiuto che dipende dalle disponibilità finanziarie.

Articolo 20 Controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1975/2006, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra Organismo pagatore e Autorità di gestione.

Articolo 21 Graduatorie

1. La Struttura responsabile di misura predispone due graduatorie, con cadenza semestrale, che comprendono le domande ammesse dagli Uffici attuatori rispettivamente entro la data del 31 marzo e 30 settembre di ogni anno. Le graduatorie sono predisposte sulla base dei criteri di cui all'articolo 22.
2. La Struttura responsabile di misura trasmette l'elenco delle domande ammesse al finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, agli Uffici attuatori per il seguito di competenza.
3. Le domande non finanziabili per carenza di risorse concorrono a ulteriori tre successive graduatorie, e, qualora non finanziate, sono archiviate e restituite al beneficiario.

Articolo 22 Criteri per la selezione delle domande

1. Ai fini della selezione delle domande per l'ammissione in graduatoria è attribuita priorità nell'ordine:
 - a) alle domande presentate da soggetti che hanno già raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura;
 - b) alle domande presentate da soggetti che non hanno ancora raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura.
2. A parità delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuita priorità nell'ordine:
 - a) alle domande presentate da giovani agricoltori insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle aree rurali D, C, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 al PSR;
 - b) alle domande presentate da beneficiari che, prima dell'insediamento, non sono mai stati iscritti o dichiarati presso l'INPS-gestione ex SCAU, nonché da soggetti che sono stati iscritti o dichiarati in qualità di dipendenti.
3. A parità di condizioni di cui ai commi 1 e 2, è attribuita priorità secondo l'ordine di presentazione.

Articolo 23 Erogazione anticipata dell'aiuto

1. Il giovane agricoltore può richiedere, con domanda presentata all'Ufficio attuatore, l'erogazione anticipata dell'aiuto in pendenza del raggiungimento del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ► **[M2]** dagli ◀ Enti autorizzati a favore dell'Organismo pagatore, di importo pari al 110% dell'importo concesso in anticipazione e redatta secondo le disposizioni dell'Organismo pagatore medesimo.
3. Ad avvenuta dimostrazione da parte del beneficiario del conseguimento del requisito di cui al comma 1, l'Ufficio attuatore trasmette all'Organismo pagatore e, per conoscenza, all'Autorità di gestione, la richiesta dello svincolo della fideiussione.
4. La fideiussione di cui al comma 2 è escussa in caso di mancato raggiungimento da parte del beneficiario, nei termini stabiliti, del requisito di cui al comma 1.

Articolo 24 Norme transitorie e finali

1. Le domande di aiuto presentate ai sensi della misura B del regolamento (CE) n. 1257/1999 per le quali è stata emessa decisione individuale di concessione dell'aiuto nel periodo di programmazione 2000-2006, sono ammesse a finanziamento alle condizioni della programmazione 2000-2006 con i fondi FEARS qualora l'erogazione del premio avvenga entro il 31 dicembre 2008.
2. I giovani ▲ **[M2]** insediati nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2007 e il 21 dicembre 2007, data di pubblicazione sul BUR del PSR approvato dalla Commissione europea, segnalano l'insediamento entro il 21 marzo 2008.
3. I giovani che hanno segnalato l'intenzione di insediarsi in base alla misura B del PSR 2000-2006, insediati entro il 31 dicembre 2006 e per i quali non sia stata emessa decisione individuale di ► **[M2]** concedere l'aiuto ◀, sono parificati ai giovani di cui al comma 2, a condizione che si siano insediati prima del compimento dell'età di quarant'anni. In tal caso si prescinde dal requisito dell'età alla data della domanda di aiuto in base alla misura 112.
4. I giovani che hanno segnalato l'intenzione di insediarsi in base al PSR, insediati nel periodo tra l' 1 gennaio 2007 e il 21 dicembre 2007, data di pubblicazione sul BUR del PSR, sono parificati ai giovani di cui al comma 2, a condizione che la segnalazione dell'insediamento ► **[M2]** sia ◀ stata presentata prima del compimento dell'età di 40 anni.
- 4 bis. ▼ **[M2]** Limitatamente alle segnalazioni di primo insediamento di cui al comma 2, la decisione individuale di concedere l'aiuto può essere emessa in forma condizionata alla successiva approvazione del piano aziendale. In tale circostanza il piano è approvato con successivo provvedimento. ▲

Articolo 25 Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Articolo 26 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.